

Statuto ASD “CD Denominazione Societaria” APS

Art.1 Denominazione, natura giuridica e sede legale

1.1 È costituita l'Associazione senza personalità giuridica denominata “CD Denominazione Societaria” Associazione Sportiva Dilettantistica APS” (di seguito, in questo statuto, più brevemente indicata come “Associazione”) con sede legale in Via n°, cap Città (Prov.). Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede nell'ambito del medesimo Comune. L'associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'articolo 35 e seguenti del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117, e successive modifiche.

1.2 Gli acronimi “APS” ed “ETS” integreranno la denominazione sociale e potranno essere utilizzati dall'Associazione soltanto successivamente alla sua iscrizione nel Registro Nnico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), oppure, con limitato riguardo all'acronimo “APS”, subordinatamente all'iscrizione dell'Associazione nei registri di settore attualmente esistenti, equiparati al RUNTS (ai sensi dell'art. 101, comma 3, d.lgs. 117/2017).

1.3 L'Associazione richiederà, secondo la procedura prevista, l'affiliazione alla Federazione Italiana Dama (di seguito, nel presente statuto, indicata anche come “FID”). Ove ammessa, l'Associazione potrà utilizzare il termine “FID” nella propria denominazione e dovrà aggiungere il logo della FID nella corrispondenza, nella modulistica, nelle insegne ed in tutti i documenti e le manifestazioni.

1.4 Tale affiliazione presuppone e comporta piena consonanza ai fini ed ai progetti generali della FID, mantenendo tuttavia l'Associazione la propria autonomia giuridica, organizzativa, contabile e patrimoniale rispetto alla FID, che pertanto non assume alcuna responsabilità, né diretta né indiretta, rispetto alle obbligazioni inadempite e alle responsabilità assunte dall'Associazione affiliata.

1.5 È fatta salva la possibilità per l'Associazione di affiliarsi ad altre associazioni di promozione sociale o a reti associative del Terzo settore, nel rispetto delle finalità previste dal presente Statuto e ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

1.6 Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente statuto diventa efficace a partire dal momento di operatività di tale registro.

Art.. 2 – Scopo e oggetto sociale

2.1 L'Associazione è apolitica e si ispira ai valori dello Sport, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale in favore dei propri soci, dei loro familiari o di terzi. In particolare, essa intende operare come associazione di promozione sociale (APS) iscritta nell'apposita sezione del RUNTS e come ente non commerciale del Terzo settore, nonché come associazione riconosciuta ai fini sportivi dal CONI. L'Associazione delega sin d'ora la FID a curare per suo conto i rapporti col RUNTS, già dalla fase di iscrizione.

2.2 L'Associazione promuove gli “Sport della Mente”, in particolar modo la Dama ed altri giochi che stimolino l'attività mentale, nel quadro, con le finalità e con l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Coni e dalla Federazione Italiana Dama.

2.3 L'Associazione ASD “CD Denominazione Societaria” APS è una libera associazione che sorge per volontà di cittadini che, promuovono tutte quelle attività di interesse generale, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, assistenziali, turistiche, ricreative e di formazione scolastica ed extrascolastica della persona, che ritengono utili alla costituzione di una società fondata sul pluralismo e sulla gestione sociale di tutte le istanze dell'educazione permanente, valorizzando il volontariato e la cultura della solidarietà. Al centro di tutto stanno la promozione della persona e i suoi valori, cui tutte le varie attività devono conformarsi e verso le quali devono essere orientate.

2.4 In particolare, ai sensi della normativa vigente in materia di Terzo settore, l'Associazione è costituita per lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale, delle attività di interesse generale di cui alle lettere

- a. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- f. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- i. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- j. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- k. promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- l. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- m. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- n. dell'articolo 5, comma 1, del Codice del terzo settore.

L'associazione, quindi, potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:

1. impegnarsi nella formazione ed educazione dei ragazzi, giovani e adulti mediante l'attuazione di piani formativi in sintonia con la FID, collaborando e sostenendo gli enti impegnati in progetti educativi e formativi che abbiano in comune gli stessi valori;
2. proporsi per l'organizzazione del tempo libero, fruendo innanzitutto dei servizi resi dagli enti di servizio della FID nonché dagli altri enti pubblici e privati operanti sul territorio, ed eventualmente intervenendo a sostegno degli enti impegnati in analoghe attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;
3. promuove in particolare la diffusione dei valori dello sport, del gioco, della socializzazione, dei linguaggi mass mediati, del volontariato e della formazione professionale rivolgendosi a tutte le fasce d'età, in una visione che pone dette attività come momento di crescita educativa, culturale, e di maturazione della persona;
4. proporsi, altresì, di svolgere attività di cultura ludica, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni ed ogni altra manifestazione o iniziativa nel quadro di attività culturali mediante gli strumenti della comunicazione sociale e audiovisiva.
5. curare la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura, promuovendo i valori irrinunciabili della Vita, dell'Amore e della Solidarietà attraverso la partecipazione e la presenza dei soci alle iniziative.
6. attuare delle iniziative volte a promuovere la parità di genere e la lotta alla violenza sulle donne e altre categorie specifiche.
7. di svolgere interventi nel campo dell'istruzione, del percorso scolastico e dopo-scolastico, dell'integrazione multietnica e mediazione interculturale, della coesione sociale, mediante l'utilizzo del gioco.
8. svolgere interventi a favore di persone della terza Età e di soggetti con particolari fragilità (malati, portatori di handicap) utilizzando quale strumento di socializzazione ed inclusione il gioco. Particolare attenzione sarà data all'inclusione di persone con patologie in contesti non ospedalieri (ad esempio Asperger, persone con disabilità motorie).
9. utilizzare il gioco come strumento e momento di cambiamento sociale. Attraverso il contrasto della discriminazione sociale e con particolare riguardo a fenomeni di problematiche giovanili quali il bullismo, l'abbandono scolastico, la povertà educativa e l'abbandono della società attiva (Hikikomori).
10. utilizzare il gioco e il giocare quale potenziamento cognitivo e metodo di rafforzamento e ausilio alle attività didattiche.
11. utilizzare il gioco nel contrasto all'analfabetismo funzionale sia nei giovani che negli adulti.

12. attraverso il gioco, il rispetto delle regole ed il coinvolgimento nelle iniziative e nella vita del Circolo un modo di promuovere la conoscenza e l'implementazione della cittadinanza attiva da parte dei bambini e dei giovani.
13. attraverso il gioco praticare forme innovative di didattica rivolte all'infanzia.

2-5 L'Associazione, aderendo alla FID, attuerà lo sport come mezzo prioritario per poter intervenire operativamente sui disagi e le esigenze del mondo giovanile e in particolare:

a. promuove lo sviluppo, la diffusione e l'esercizio di attività sportive, in forma esclusivamente dilettantistica, quale espressione della formazione della personalità individuale, fisica e morale, dei propri associati mediante:

- l'esercizio dello/degli sport/discipline presenti in FID;
- ogni forma di attività idonea a incrementare la conoscenza e la pratica dell'attività sportiva, in osservanza del Regolamento allegato alla delibera del Consiglio Nazionale del CONI del 18 luglio 2017, n. 1574.

L'Associazione attuerà lo sport come mezzo prioritario per l'integrazione e la promozione delle persone e dei cittadini, e in particolare potrà, a titolo esemplificativo:

- curare l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
- organizzare manifestazioni sportive dilettantistiche, al fine di promuovere la conoscenza e la pratica degli sport e delle discipline sportive riconosciute dal CONI., così come individuate nel presente statuto;
- promuovere, organizzare e svolgere gare e campionati;
- curare la formazione, l'aggiornamento e l'attività didattica dei propri associati, tesserati, partecipanti, tecnici e istruttori, in osservanza delle direttive del CONI;
- svolgere attività ricreative prevalentemente in favore dei propri associati;
- organizzare e gestire l'attività di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria di impianti e strutture sportive.

b. per il riconoscimento ai fini sportivi, essa si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti della FID.

2.7 L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 *del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni*. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è l'Assemblea.

2.8 L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni.

2.9 L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

2.10 L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 3 Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione. Qualora intenda ottenere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà avere un patrimonio minimo non inferiore a quello previsto (in misura attualmente pari ad € 15.000) dal comma 4 del suddetto articolo, e successive modificazioni ed integrazioni.

3.2 I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

3.3 Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a. contributi dei soci, degli enti e dei privati, altri proventi derivanti dalle attività statutarie, liberalità;
- b. proventi delle "quote associative annuali" e delle eventuali "quote integrative";
- c. sottoscrizioni, raccolte pubbliche, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci, rendite patrimoniali;
- d. rimborsi da convenzioni;
- e. proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runts
- f. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

3.4 In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione.

3.5 I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.6 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi da parte del socio sia all'atto dell'adesione iniziale che negli esercizi successivi.

3.7 Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della normativa sul Terzo settore vigente in materia, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 4 Soci: requisiti e procedura di ammissione

4.1 Possono far parte dell'Associazione tutte le persone di ambo i sessi che accettano gli scopi fissati dallo Statuto. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. L'Associazione deve sempre avere, sin dalla sua costituzione, almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo di soci viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

4.2 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo.

4.3 Chi intende aderire all'Associazione deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti, nonché lo Statuto e regolamenti FID.

4.4 Il Consiglio Direttivo, o il consigliere a ciò delegato, esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci ed al socio è rilasciata una tessera di riconoscimento di appartenenza alla FID; il rigetto della domanda deve essere motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva *convocazione*.

4.5 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile per nessun motivo o titolo. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

4.6 Tutti i soci sono effettivi e come tali hanno diritto di partecipare a tutte le attività dell'associazione con le modalità e nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti d'uso interni vigenti.

4.7 I nuovi soci versano la quota associativa annuale all'atto della loro adesione (ovverosia al momento del rilascio della tessera FID) nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

4.8 Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dallo statuto e della normativa vigenti, i soci hanno:

- a. il diritto di partecipare ad ogni attività associativa;
- b. il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione;
- c. il diritto di voto per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio annuale, nei tempi e modi stabiliti dallo Statuto;
- d. il diritto a poter usufruire dei servizi resi all'Associazione direttamente e indirettamente da FID;
- e. il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
- f. il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente difficoltoso o oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Sono in ogni caso a carico dei soci richiedenti eventuali copie e/o estratti dei libri sociali.

4.9 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-7 con riguardo ai nuovi soci, i soci sono obbligati a versare entro il 28 febbraio di ogni anno le quote associative annuali, nonché le somme integrative, così come deliberate dal Consiglio Direttivo a mero titolo di compensazione delle spese sostenute per le attività istituzionali e per la produzione di eventuali servizi forniti ai soci o a particolari categorie tra questi identificate.

4.10 La quota o contributo associativo, oltre che non trasferibile, non è mai rivalutabile né restituibile. La quota associativa non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

4.11 I soci, oltre ai doveri previsti dallo statuto e dalla normativa vigenti, sono tenuti a:

- a. sostenere e collaborare alle attività promosse dall'Associazione;
- b. partecipare alle riunioni e alle assemblee;
- c. tenere all'interno degli ambienti dell'Associazione il contegno più corretto sotto ogni aspetto, evitando atti contrari all'educazione e al decoro, non tenendo altresì discorsi contrari ai principi morali;
- d. offrire volontariamente e gratuitamente la propria disponibilità per lo svolgimento dei servizi necessari alla gestione e al funzionamento dell'Associazione, secondo le necessità organizzative delle attività promosse.

4.12 I soci minori di età esercitano i propri diritti ed adempiono i propri obblighi mediante i loro rappresentanti legali.

Art. 5 – Perdita della qualifica di Socio

5.1 Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedervi, con efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale tale comunicazione è ricevuta dal Consiglio Direttivo, salvo che lo stesso Consiglio Direttivo nell'esaminare la richiesta non accordi un termine minore.

5.2 In presenza di gravi violazioni delle regole associative incluso il mancato pagamento delle quote associative annuali entro il 28 febbraio di ogni anno, e dei principi e valori fondativi della FID il socio può essere escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla comunicazione della decisione all'interessato. Tale comunicazione deve contenere i motivi per i quali è stata deliberata e qualora l'escluso non li condivide può adire il procedimento arbitrale di cui al presente statuto.

5.3 In qualsiasi caso di perdita della qualifica di socio, il socio è senza indugio cancellato dal libro dei soci e la sua tessera di riconoscimento di appartenenza alla FID diventa inefficace e deve essere immediatamente restituita all'Associazione.

Art. 6 – Diritto di rivalsa

6.1 L'Associazione ha diritto di azione e rivalsa contro chiunque provochi danni materiali o morali al suo patrimonio e alla sua reputazione.

Art. 7 – Assicurazione

7.1 L'Associazione provvederà a dotarsi di copertura assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi sulla scorta di elementi e parametri forniti dalla Presidenza Nazionale della FID. Dovrà inoltre sottoscrivere copertura assicurativa contro gli infortuni a beneficio dei singoli soci.

7.2 L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8 – Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea;
- b. il Presidente;
- c. il Consiglio Direttivo;
- d. l'Organo di controllo, nei casi in cui la sua nomina sia per legge obbligatoria.

Art. 9 – Assemblea

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo primario dell'Associazione. Le sue deliberazioni sono sovrane.

9.2 Essa è indetta dal Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano.

9.3 L'Assemblea è costituita dai soci aventi diritto di voto, ossia in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno venti giorni nel libro dei soci. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 (tre) deleghe

9.4 I soci hanno tutti i medesimi poteri di intervento e di voto, sia che si deliberi in sede ordinaria che straordinaria. Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.

9.5 Ciascun socio ha un voto. Si applica pertanto il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del Codice del terzo settore nonché all'art. 2538, secondo comma, del Codice Civile. Non sono ammesse deleghe di voto.

9.6 I componenti del Consiglio Direttivo hanno diritto di partecipare all'Assemblea ma senza diritto di voto qualora non siano in possesso dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo. In ogni caso, essi non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta nominata dall'Assemblea stessa.

9.8 Il Presidente è assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

9.9 Spetta al Presidente constatare il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea e la validità della costituzione dell'Assemblea stessa.

9.10 L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali, e per ogni altra decisione che ad essa compete o le viene sottoposta, è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.

9.11 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In entrambi i casi la deliberazione è assunta con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti.

9.12 Le Assemblee sono convocate in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo reputi necessario e lo deliberi, o quando siano richieste, con domanda motivata, sottoscritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto; nel qual caso entro i quindici giorni dalla richiesta deve essere indetta l'Assemblea, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

9.13 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sulle modifiche statutarie, sulle operazioni straordinarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Qualora validamente costituita l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento, è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.

9.14 Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria chiamata ad esprimersi sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio residuo sono necessari la presenza e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9.15 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata mediante affissione di apposito "Avviso di convocazione" in bacheca, presso la sede associativa, con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione, nonché con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea dal Consiglio Direttivo, compreso in via elettronica (su pagina web, Facebook o altro). L'avviso di convocazione deve prevedere anche orario e luogo di svolgimento della seconda convocazione. Al fine di garantire l'effettività del rapporto associativo con adeguate modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte. In particolare, l'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

9.16 L'Assemblea ordinaria:

- a. elegge ogni quattro anni il Presidente e i componenti del Consiglio Direttivo;
- b. approva annualmente vota il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio di previsione;
- c. determina gli indirizzi secondo i quali dovrà svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica dei regolamenti;
- d. nomina e revoca, quando sia per legge obbligatorio, l'Organo di controllo e il revisore legale dei conti;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
- g. delibera su ogni altra materia ad essa riservata dalla legge e sugli altri argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- h. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione ;
- i. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

9.17 L'Assemblea straordinaria:

- a. elegge, nelle ipotesi di vacanze previste dal presente Statuto, verificatesi prima della fine quadriennale del mandato, l'intero Consiglio Direttivo ed il suo Presidente;
- b. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, nonché sulla trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione;
- c. delibera sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- d. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

9.18 L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

9-19 Per l'elezione alle cariche sociali è obbligatorio votare a scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 10 – Consiglio direttivo e Presidente

10.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente tutta l'attività associativa. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.

10.2 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri eletti dalla Assemblea tra i soci maggiorenni con diritto di voto ed una anzianità associativa di almeno tre mesi. La FID promuove la parità di genere, pertanto, ove possibile, nel Consiglio Direttivo vi sarà almeno un membro di sesso femminile.

10.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

10.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione ripartisce tra i suoi componenti le cariche di: Vice Presidente, Tesoriere, Segretario, Delegati alle varie attività, e là dove opportuno, nomina il Direttore-Coordiatore dell'Associazione.

10.5 Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

10.6 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo che la rappresenta a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. E' possibile delegare la rappresentanza per compiti specifici, agli altri consiglieri designati dal Consiglio Direttivo sulla base di apposita deliberazione. Il Presidente ha i poteri di firma su conti correnti e contratti.

10.7 E' cura del Presidente comunicare la propria elezione e le elezioni dei costituenti del Consiglio Direttivo alla FID entro dieci giorni dalle stesse elezioni.

10.8 Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

10.9 Il Vice Presidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

10.10 Il Tesoriere cura la corretta esecuzione e tenuta degli atti e dei registri contabili e custodisce il fondo comune.

10.11 Il Segretario redige il verbale delle riunioni e costituisce l'archivio dell'Associazione.

10.12 Il Direttore-Coordiatore ed i Delegati alle varie attività svolgono i loro compiti secondo le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

10.13 Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando il Presidente o un terzo dei Consiglieri ne chiedono la convocazione. La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano o, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

10.14 Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

10.15 Il Consigliere assente a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo può essere dichiarato decaduto e sostituito con il primo dei non eletti.

10.16 Al Consiglio Direttivo compete in particolare:

- a. la richiesta di affiliazione alla FID, secondo la procedura prevista;
- b. la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- c. la presentazione in tale occasione anche di un piano programmatico relativo alla attività da svolgersi nel nuovo anno sociale;
- d. l'attuazione delle linee programmatiche approvate dall'Assemblea e le eventuali variazioni allo stesso, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. l'individuazione degli strumenti o dei servizi per la realizzazione dei fini istituzionali;
- f. la fissazione delle quote sociali;
- g. l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- h. l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- i. la facoltà di nominare tra i soci, soggetti esterni all'ambito consigliare, delegati a svolgere particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- j. deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- k. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- m. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- n. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.
- o. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS.
- p. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza.
- q. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative.

10.17 I componenti del Consiglio Direttivo esercitano la propria carica gratuitamente, non ne conseguono pertanto alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, purché nell'ambito di quanto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo medesimo, anche mediante apposito regolamento.

10.18 È fatto divieto ai consiglieri di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

10.19 Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

Art. 11 – Libri Sociali

11.1 L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a. il libro degli associati tenuto, anche in formato elettronico a cura dell'organo di amministrazione;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d. il registro dei volontari, tenuto, anche in formato elettronico, a cura dell'organo di amministrazione.

11.2 Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della ricezione della richiesta formulata al Consiglio Direttivo

Art. 12 – Decadenza del consiglio direttivo e del Presidente

12.1 Il Consiglio Direttivo decade:

- a. per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- b. per contemporanea vacanza, per qualsivoglia causa, della metà più uno dei suoi componenti; fino al raggiungimento di tale limite, infatti, ai consiglieri vacanti subentreranno in ordine i primi dei non eletti;
- c. per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'Assemblea.

12.2 In queste ipotesi il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento o vacanza, il Vice Presidente oppure, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà provvedere entro quindici giorni alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

12.3 Oltre che nei casi di decadenza del Consiglio Direttivo, il Presidente decade:

- a. per dimissioni;
- b. per vacanza, a qualsivoglia causa dovuta.

12.4 In queste ultime ipotesi, il Vice Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano, dovrà entro quindici giorni provvedere alla convocazione dell'Assemblea, da celebrarsi nei successivi trenta giorni, curando nel frattempo l'ordinaria amministrazione.

Art. 13 – Esercizio sociale e bilancio

13.1 L'anno sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro i primi quattro mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea dei soci secondo quanto previsto dallo statuto.

13.3 Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate inferiori a 220.000,00 €;
- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;
- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

13.4 Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

13.5 Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

13.6 Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno altresì essere comunicati alla FID e depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Art. 14 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

14.1 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Organo di controllo monocratico composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile, a cui può essere riconosciuto un compenso per l'attività svolta.

14.2 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

14.3 Ove istituito, l'Organo di controllo tiene, a propria cura, un libro delle sue adunanze e deliberazioni.

14.4 Nei casi in cui ciò sia obbligatorio ai sensi dell'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

14.5 Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 15- Convenzioni

15.1 Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

15.2 Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 16 - Personale

16.1 L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

16.2 I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

Art. 17 – Scioglimento

17.1 La durata dell'Associazione è illimitata.

17.2 Lo scioglimento della stessa deve essere approvato dall'Assemblea secondo le modalità e con le maggioranze previste nei precedenti articoli. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori.

17.3 In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, ad un'altra associazione del Terzo settore aderente alla FID che operi in via principale nel settore delle attività sportive dilettantistiche affinché continui ad essere impiegato a fini sportivi, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18 – Clausola compromissoria

18.1 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, essa sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio in base al luogo ove l'Associazione ha la propria sede legale.

Art. 19 – Norme applicabili

19.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, quelle in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e nelle relative disposizioni di attuazione.

19.2 Il presente statuto sostituisce integralmente e annulla a tutti gli effetti ogni altro eventuale precedente testo di statuto dell'Associazione, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che risulti in contrasto con esso.

19.3 Il Presidente è autorizzato ad apportare al presente statuto ogni ulteriore modifica o integrazione necessaria ad adeguarlo a sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari il cui rispetto sia necessario ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS anche per effetto di trasmigrazione.

19.4 Tutti gli organi sociali in carica al momento dell'entrata in vigore del presente statuto resteranno in carica sino alla naturale scadenza del mandato così come prevista nello statuto abrogato, salvo che la loro composizione si ponga in contrasto con le disposizioni di legge applicabili.

19.5 Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

Luogo, Data _____

Il Presidente dell'Assemblea

Il Segretario Verbalizzante

Nome e Firma

Nome e Firma